

Sentenza del 13/01/2023 n. 959 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da 3C Spa , Roma Ovest S. Immobiliare Srl quale incorporante della Roma Est S. Immobiliare Srl , Roma Nord S. Immobiliare Srl , E. Spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 503/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l'abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resistono con controricorso le società contribuenti.

Motivi della decisione

Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 , quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023

Documenti citati



Elenco Atti Normativi citati

Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 6

Art. 6 Definizione agevolata delle controversie tributarie

- In vigore dal 19 dicembre 2018

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza